

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

20.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposte di legge (Rinvio della discussione):		GIRARDIN ed altri: Nuove disposizioni concorrenti l'Ente nazionale per le Tre Venezie (777);	
CARUSO ed altri: Integrazione della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per la copertura dei posti di nuova istituzione presso alcune amministrazioni dello Stato (3192);		LIZZERO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 27 novembre 1939, n. 1780, sull'Ente nazionale per le Tre Venezie (1662)	
COSSIGA: Integrazione della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per la copertura di posti di nuova istituzione presso alcune amministrazioni dello Stato (3222) . .		PRESIDENTE	214
PRESIDENTE	214	BRESSANI, <i>Relatore</i>	214
CARUSO	214	Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
CURTI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	214	Provvedimento a favore delle popolazioni alto-atesine (2933)	214
GALLONI, <i>Relatore</i>	214	PRESIDENTE	214, 217, 218
Disegno e proposte di legge (Rinvio della discussione):		BRESSANI, <i>Relatore</i>	215
Modifiche alla legge 27 novembre 1939, n. 1780, istitutiva dell'Ente nazionale per le Tre Venezie (1629);		FRANCHI	217, 218
FRACANZANI: Nuove disposizioni concernenti l'Ente nazionale per le Tre Venezie (656);		RICCIO	217, 218
		SPAGNOLI	218

La seduta comincia alle 9,30.

BRESSANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Rinvio della discussione delle proposte di legge Caruso ed altri: Integrazione della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per la copertura dei posti di nuova istituzione presso alcune amministrazioni dello Stato (3192); Cossiga: Integrazione della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per la copertura dei posti di nuova istituzione presso alcune amministrazioni dello Stato (3222).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Caruso, Fregonese, Malagugini, Spagnoli, Tuccari, Scaini, Scotoni: « Integrazione della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per la copertura dei posti di nuova istituzione presso alcune amministrazioni dello Stato »; Cossiga: « Integrazione della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per la copertura dei posti di nuova istituzione presso alcune amministrazioni dello Stato ».

CURTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo sta studiando un testo sostitutivo delle proposte di legge: l'ufficio della riforma dell'amministrazione ha predisposto un testo sul quale manca il concerto dei ministeri interessati.

Posso assicurare che in questo testo lo spirito delle proposte degli onorevoli colleghi è interamente salvaguardato, in relazione anche a quanto, concordato con le organizzazioni sindacali, è stato trasferito nei decreti delegati in corso di pubblicazione.

Debbo, tuttavia, per poter presentare questo testo, chiedere il rinvio della discussione in modo che il Governo possa determinare completamente il proprio atteggiamento.

CARUSO. Siamo d'accordo con la richiesta avanzata dall'onorevole Curti, basta che questo non significhi rinviare all'infinito l'esame di queste proposte di legge.

GALLONI, *Relatore*. Mi associo alla richiesta dell'onorevole rappresentante del Governo, al fine di permettere al Governo stesso di concertare gli emendamenti alle proposte di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di rinviare la discussione alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno e delle proposte di legge: Modifiche alla legge 27 novembre 1939, n. 1780, istitutiva dell'Ente nazionale per le Tre Venezie (1620); Fracanzani: Nuove disposizioni concernenti l'Ente nazionale per le Tre Venezie (656); Girardin ed altri: Nuove disposizioni concernenti l'Ente nazionale per le Tre Venezie (777); Lizzero ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 27 novembre 1939, n. 1780, sull'Ente nazionale per le Tre Venezie (1662).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Modifiche alla legge 27 novembre 1939, n. 1780, istitutiva dell'Ente nazionale per le Tre Venezie »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Fracanzani: « Nuove disposizioni concernenti l'Ente nazionale per le Tre Venezie »; Lizzero, Vianello, Scotoni, Ballardini, Bertoldi, Fortuna, Ceravolo Domenico, Luzzatto, Granzotto, Reggiani, Ceccherini, Silvestri, Taormina, Orilia, Finelli, Guerrini Giorgio, Passoni, Busetto, Lepre, Gregonese, Bortot, Avolio, Moro Dino, Lattanzi, Scaini, Pini, Skerk, Boiardi, Morelli, Chinello, Lavagnoli, Pellizzari, Ballarin: « Modifiche e integrazioni alla legge 27 novembre 1939, n. 1780, sull'Ente nazionale per le Tre Venezie »; Girardin, Cavallari, De Poli, Storchi, Dall'Armellina, Erminerò: « Nuove disposizioni concernenti l'Ente nazionale per le Tre Venezie ».

BRESSANI, *Relatore*. Al fine di conoscere l'esatto parere delle commissioni che sono state investite dell'esame, e di approfondire la conoscenza della materia, per una relazione più completa, propongo che la Commissione rinvi la discussione del disegno e delle proposte di legge alla prossima seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di rinviare la discussione del disegno e delle proposte di legge alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine (2933).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine ».

Do lettura del parere che ci è stato trasmesso dalla IV Commissione permanente: « La sottocommissione esprime parere favorevole osservando per altro che l'attribuzione dei poteri, previsti agli articoli 17 e 18, è eccessivamente generica e necessita di una più precisa delimitazione.

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgere la relazione.

BRESSANI, *Relatore*, Ricordo che nel dicembre del 1969 la Camera fu investita dell'esame di una proposta globale del Governo contenente indicazioni e misure di provvedimenti a favore delle popolazioni dell'Alto Adige.

Della proposta globale, che nel linguaggio parlamentare, giornalistico e politico fu chiamato: « pacchetto », i primi due titoli sono stati tradotti in un disegno di legge di revisione costituzionale, che la Camera ha già approvato in primo esame, e che ora sono all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Delle altre misure una parte saranno tradotte in norme legislative, come quelle per l'attuazione dello Statuto del Trentino Alto Adige, mentre altre si concretizzeranno in interventi di natura amministrativa.

Delle misure che attendono di essere tradotte in norme di legge ordinaria ci occupiamo con il disegno di legge in discussione.

Per la verità, non tutte le misure, che attendono di diventare legge ordinaria, sono previste nella normativa che stiamo esaminando. Mancano le norme corrispondenti alle misure nn. 111, 112 e 118.

La misura n. 111 si riferisce alla modifica delle circoscrizioni elettorali per l'elezione del Senato. Il Comitato costituito dal Governo, nella complessa procedura di preparazione e di predisposizione di questi testi, non è avvenuto ad una conclusione circa il loro contenuto, per cui decise di rimettere al Governo la definizione normativa della misura. Poiché si tratta di norme di natura elettorale, dovranno essere discusse dall'Assemblea, seguendo un *iter* diverso da questo disegno di legge, che può essere approvato in sede legislativa da questa Commissione.

Per la misura n. 112 è sembrato opportuno anche al Comitato, attendere la definizione delle norme sulla programmazione economica, per verificare se queste non superino in qualche modo le misure già predisposte dal Governo e contenute nel « pacchetto » che, ovviamente, si riferisce alla posizione delle province autonome della regione nel quadro della programmazione.

Anche per quanto riguarda la misura n. 118, che si riferisce alle aziende municipalizzate di distribuzione di energia elettrica, è sembrato opportuno riservare l'adozione di una normativa specifica al riguardo, dopo che sarà approvato il disegno di legge di revisione costituzionale n. 2216 che, se non erro, all'articolo 11 contiene disposizioni in materia.

Fatta eccezione per queste misure, tutte le altre, che devono essere tradotte in norme di legge ordinaria, sono previste in questo disegno di legge, in cui è indicata la corrispondente normativa.

Si tratta di materia molto eterogenea e, pertanto, si è ritenuto opportuno raggruppare le norme in distinti titoli e su questi io vi intratterò brevemente.

Il primo titolo concerne le commissioni locali di revisione cinematografica e agevolazioni fiscali per *film* in lingua tedesca. Si tratta di istituire a Bolzano delle commissioni aventi le stesse funzioni che la legge 21 aprile 1962, n. 161, prevede per la revisione dei *films* in lingua italiana proiettati sul territorio nazionale. Sono previste tre sezioni e l'appello contro le decisioni di una delle sezioni viene promosso presso una commissione costituita dalle altre due sezioni che non sono state investite in primo grado del giudizio sulla pellicola e sul *film*. La struttura di queste commissioni corrisponde *grasso modo* a quella della commissione nazionale, con gli adattamenti resi necessari dalla particolarità della situazione. Naturalmente, il nulla osta, anziché essere concesso con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, viene concesso con decreto del vice-commissario del Governo.

Il titolo secondo riguarda la ripartizione tra Stato e provincia del materiale custodito presso l'archivio di Stato di Bolzano. Questa ripartizione, che è consacrata anche in una tabella allegata al disegno di legge nella quale sono specificamente indicati i fondi archivistici che verranno affidati alla provincia di Bolzano, si ispira al criterio che quei fondi, che appartenevano ad organi che esercitavano una funzione di governo, rimangono all'archivio di Stato; gli altri fondi passano alla provincia di Bolzano che, nel custodire e nel gestire questo patrimonio archivistico, applicherà le norme proprie della legge nazionale sulla tutela archivistica.

Il titolo terzo concerne i rapporti tra ISTAT, regione e province autonome di Trento e Bolzano. Si tratta, in sostanza, di consentire a questi istituti autonomi di avva-

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1971

lersi dell'ISTAT per eventuali censimenti, indagini e rilevazioni statistiche nell'ambito del territorio.

Il titolo quarto, sul quale si è espressa anche la Commissione giustizia, si basa su una sentenza, n. 70 del 1970, della Corte costituzionale, che ha affermato che le province autonome di Trento e di Bolzano, possono riconoscere, nelle materie di loro competenza, persone giuridiche private a carattere locale.

La misura che viene tradotta in norma di legge si riferisce all'articolo 18 e su questo io vorrei che la Commissione riflettesse, in quanto vi è anche una osservazione della Commissione giustizia. Qui si provvede a delegare ai presidenti delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano l'esercizio di funzioni, di cui lo Stato rimane titolare. Si tratta di una delega prevista dall'articolo 118 della Costituzione, se vogliamo riferirci ad un istituto di carattere generale valevole per tutto l'ordinamento regionale, ed è una delega, che ovviamente si esercita secondo le direttive dell'organo delegante; e, in tal senso, credo che non abbia bisogno di ulteriori spiegazioni.

L'oggetto della delega è il riconoscimento di persone giuridiche private ed enti, che non rientrino tra quelli che prima menzionavo e di cui parla l'articolo 17, che siano, cioè, al di fuori delle materie di competenza delle province di Trento e Bolzano.

Il titolo V riguarda la particolare disciplina delle iniziative economiche nella provincia di Bolzano, stante la particolare situazione di quella provincia. Al primo comma è previsto che in provincia di Bolzano, il Ministero delle partecipazioni statali, qualora intenda adottare nuove iniziative industriali con la partecipazione dello Stato, deve tener conto della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, adottata d'intesa con la provincia.

Nel secondo comma, nel caso di iniziative industriali in cui il capitale sia interamente o prevalentemente straniero, fermi restando gli accordi internazionali, le nuove iniziative di cui sopra sono subordinate alle decisioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Il titolo VI riguarda il passaggio dei segretari comunali alle dipendenze organiche dei comuni. Nelle due province di Trento e Bolzano, mi si consenta l'espressione, si ha la municipalizzazione dei segretari comunali, cioè i segretari comunali diventano dipendenti dei comuni. Naturalmente le norme sono intese a disciplinare transitoriamente la

situazione di coloro che ricoprono questo ufficio e, cosa importante, in queste norme si fa rinvio alla legge regionale, la quale stabilirà i principi generali relativi allo stato giuridico dei segretari comunali.

Tutto ciò è pienamente confermato all'articolo 56 dello statuto del Trentino Alto-Adige, che prevede che l'ordinamento del personale dei comuni è regolato sì dai comuni stessi, salvo l'osservanza di quei principi generali che possono essere stabiliti con una legge della regione.

L'attività del presidente della giunta provinciale di Balzano in materia anagrafica è regolata dal titolo VII, che prevede dei collegamenti con gli organi dello Stato che esercitano determinati poteri in materia di vigilanza sui registri anagrafici. A questo proposito, ricordo che c'è una legge, e precisamente del 24 dicembre 1954, ed un regolamento di esecuzione del 1958, che prevedono la vigilanza del prefetto, che si esercita a mezzo di ispezioni nei comuni in materia; esiste, altresì, un'alta vigilanza svolta dal Ministero dell'interno che si esplica anche a mezzo di ispezioni straordinarie.

Ebbene, tutti questi poteri vengono esercitati in collegamento tra il commissario di governo e il presidente della giunta provinciale di Bolzano.

Il titolo VIII contiene disposizioni di minore importanza, atte a consentire l'esercizio della professione di odontoiatra a coloro che abbiano conseguito il diploma di dentista in Austria o in Germania entro il 30 aprile 1964.

Il titolo IX si riferisce al ripristino in lingua tedesca dei nomi e cognomi che siano stati redatti in lingua italiana; questo per coloro il cui atto di nascita sia stato formato anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 ottobre 1966, n. 935.

Le norme che qui stiamo esaminando prevedono anche la possibilità di far ricorso ad una particolare procedura di natura giurisdizionale per ottenere il ripristino nella lingua tedesca del cognome italiano assunto o attribuito durante il periodo in cui erano in vigore certe disposizioni di legge, che risalgono al 1926 e che imponevano la trasformazione in forma italiana del cognome di origine tedesca.

Il titolo X prevede la modificazione di circoscrizioni giudiziarie relative al tribunale di Bolzano e di Trento. È da rilevare che le norme contenute in questo titolo entreranno in vigore, non nel momento in cui entrerà in vigore la legge, ma al novantesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione

nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Sarà, quindi, stabilito un periodo di *vacatio legis* più lungo dovuto ad esigenze di carattere organizzativo per il trasferimento degli affari giudiziari da un organo ad un altro.

Al titolo XI è previsto un indennizzo all'*Alpenverein Südtirol* per i rifugi alpini che appartengono a questa associazione sportiva, e che a suo tempo ne aveva perso la proprietà.

Disposizioni di un certo interesse e di una certa complessità sono quelle che riguardano il titolo XII, e precisamente la liquidazione del patrimonio immobiliare dell'Ente nazionale per le tre Venezie nella regione Trentino-Alto-Adige.

In questo titolo, si prevede la cessazione dell'attività dell'Ente nazionale per le Tre Venezie nel territorio della regione Trentino-Alto Adige, mentre nelle Tre Venezie l'Ente è proprietario di determinate entità patrimoniali costituite da beni immobili. Si prevede, altresì, di procedere alla liquidazione di questo patrimonio immobiliare, che si caratterizza per la sua ubicazione nel territorio del Trentino-Alto Adige, entro 18 mesi.

L'articolo 43 stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri debba nominare una commissione alla quale dovranno partecipare anche i rappresentanti degli enti locali. Questa commissione ha una ingerenza ben precisa nelle operazioni di liquidazione.

La vendita dei beni deve avvenire secondo una determinata procedura che favorisca, nel senso di accordare loro una prelazione, coloro che erano proprietari di questi beni prima del 1945, o i locatari quando il rapporto locativo sia stato instaurato anteriormente al 1964 e, subordinatamente a queste categorie, le province per i beni siti nel loro territorio, come i comuni.

Se non si giunge a perfezionare una vendita a favore di queste categorie che godono di una prelazione, si passa all'asta pubblica. Se non si realizza la vendita del bene con l'asta, vi è l'autorizzazione a procedere a trattativa privata. Nel caso che neanche in questo modo si possa alienare questo complesso patrimoniale, il tutto viene devoluto a titolo gratuito alle province.

Il titolo tredicesimo prevede un contributo straordinario a favore del CAI-Alto Adige.

Il titolo quattordicesimo riguarda la copertura finanziaria del disegno di legge in esame.

Ritengo che il testo presentato dal Governo risponda agli accordi già approvati dal

Parlamento e, pertanto, sono favorevole alla sua approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCHI. Propongo la sospensiva della discussione, in quanto sarebbe opportuno che la Camera potesse esaminare globalmente l'attuazione di tutte le misure, poiché quelle accantonate sono di grande importanza.

Ci riferiamo in particolare alla misura n. 111 che, anche in sede di Comitato, ha sollevato molta discussione e molti contrasti. L'altra n. 112, relativa alla programmazione economica — a meno che in questa sede si voglia decidere che la programmazione non ha alcun peso — è altrettanto importante, così come la misura n. 118, concernente le aziende municipalizzate per la distribuzione di energia elettrica.

Per quale motivo il Governo si riserva di presentare disegni di legge integrativi di questo al nostro esame? Io penso che si possa decidere meglio, dopo che il Governo avrà attuato le famose misure, in modo da dare un giudizio globale.

Oltre a questo motivo, che mi sembra valido per sospendere la discussione, ve n'è un altro. Noi abbiamo acquistato soltanto il parere della IV Commissione, il quale ci dovrebbe far meditare sui famosi articoli 17 e 18 e, pertanto, sarebbe opportuno conoscere i pareri delle altre Commissioni.

Per questi motivi, io chiedo la sospensiva della discussione.

PRESIDENTE. In base alla sospensiva chiesta dall'onorevole Franchi, l'articolo 40 del regolamento prevede che due soli deputati, compreso il proponente, possano parlare a favore e due contro.

RICCIO. Chiedo di parlare contro. Non credo che sia il caso di sospendere la discussione su questo disegno di legge. Le ragioni addotte non mi sembrano valide. Trattasi di materie così diverse per cui la loro regolamentazione può avvenire autonomamente. Rimangono fuori solo le misure nn. 111, 112 e 118. Sospendere le altre misure che riguardano materie rilevanti, come l'assestamento, le modificazioni di circoscrizioni giudiziarie e la rispondenza alle norme costituzionali in rapporto ai comuni, eccetera, significherebbe poca sensibilità alla pacificazione della regione Trentino-Alto Adige. Pertanto, io ritengo che proprio nell'interesse di quelle

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1971

popolazioni si debba, procedere ed approvare il disegno di legge. Quando verranno presentati gli altri disegni di legge relativi a queste materie, naturalmente saranno esaminati.

FRANCHI. Almeno potremmo aspettare che le altre Commissioni esprimano il loro parere.

RICCIO. Sono scaduti i termini.

FRANCHI. Si possono sollecitare i pareri.

PRESIDENTE. In base al regolamento, quando scadono i termini per esprimere il parere la Commissione competente può procedere nell'esame del progetto.

FRANCHI. Ne faccio una questione di opportunità.

RICCIO. L'onorevole Franchi deve proporre più che una sospensiva, un rinvio.

FRANCHI. Ponevo la questione della sospensiva, perché ritengo che l'attuazione delle altre misure, sia essenziale per una valutazione anche di questo disegno di legge.

SPAGNOLI. Sono contrario alla sospensiva in senso tecnico, perché non ritengo che vi sia una vera e propria ragione di pregiudizialità né sulla base del regolamento, né sulla base di motivi di opportunità politica.

Sono del parere che la Commissione possa entrare nel merito della discussione, anche se non ci sono pervenuti i pareri richiesti, poiché i termini sono scaduti. Tuttavia, per motivi di mera opportunità, considerata la complessità del provvedimento al nostro esame, concernente una serie svariata di argomenti, alcuni di maggiore ed altri di mi-

nore rilevanza, anche per consentire eventualmente che le altre Commissioni possano esprimere il loro parere, mentre mi dichiaro contrario alla proposta di sospensiva, chiedo che i lavori della Commissione su questo disegno di legge vengano aggiornati ad altra seduta. Tutto ciò anche per consentire un maggiore approfondimento, sulla base della ampia relazione svolta dall'onorevole Bressani.

PRESIDENTE. Onorevole Franchi modifica la sua richiesta?

FRANCHI. In ogni caso potrei avanzare la prossima volta una richiesta di sospensiva; per ora ritengo che possa andare bene la richiesta di rinvio, dal momento che esiste la speranza che si possano ottenere questi pareri; a questo proposito pregherei la Presidenza di sollecitarli.

RICCIO. Non sono d'accordo con l'onorevole Franchi sulla richiesta di sospensiva, mentre sono favorevole alla proposta di rinviare la discussione ad altra seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito di rinviare il seguito della discussione alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

—
L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO